

Messaggio n. 84 del 12 marzo 2003
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: **Procedura Pagamenti ridotti o disgiunti: piani di pagamento disgiunto per lo stesso beneficiario. Modalità di tassazione delle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all'ex coniuge e di assegno divorzile all'ex coniuge superstite.**

1 - Piani di pagamento disgiunto per lo stesso beneficiario

La procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti" è stata aggiornata per consentire di acquisire due piani di pagamento disgiunto per lo stesso beneficiario.

Sono ammesse le seguenti combinazioni di piani:

<i>1° piano</i>	<i>2° piano per lo stesso beneficiario</i>
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite	P2 Pignoramento privilegiato a favore di persone fisiche oppure P3 Pignoramento non privilegiato a favore di persone fisiche
M5 Assegno alimentare per figli	P2 Pignoramento privilegiato a favore di persone fisiche oppure P3 Pignoramento non privilegiato a favore di persone fisiche
M6 Assegno alimentare per ex coniuge	P2 Pignoramento privilegiato a favore di persone fisiche oppure P3 Pignoramento non privilegiato a favore di persone fisiche
P2 Pignoramento privilegiato a favore di persone fisiche	P2 Pignoramento privilegiato a favore di persone fisiche
P3 Pignoramento non privilegiato a favore di persone fisiche	P3 Pignoramento non privilegiato a favore di persone fisiche

Nel caso in cui per il beneficiario debba essere acquisito il tutore, tale dato deve essere memorizzato in entrambi i piani di pagamento.

Per i due piani di pagamento disgiunto a favore dello stesso beneficiario devono essere memorizzate le stesse coordinate di pagamento.

Al momento della memorizzazione del secondo piano con pagamento disgiunto per lo stesso beneficiario, la procedura effettua il controllo delle coordinate di pagamento e dell'eventuale tutore già memorizzati sul primo piano di pagamento disgiunto. Nel caso in cui tali dati risultino discordanti, la procedura provvede ad aggiornare il primo piano con i dati relativi alle coordinate di pagamento e dell'eventuale tutore memorizzate con il secondo piano di pagamento disgiunto.

Per il beneficiario viene disposto un unico pagamento che si riferisce alla somma complessiva degli importi netti da corrispondere in relazione ai due piani memorizzati.

Al momento dell'estrazione della rata, nell'area GP8 del beneficiario (tipo documento al campo GP8MC01 da 51 a 59) sono registrati i seguenti dati:

- importo lordo dei singoli piani di pagamento disgiunto al campo GP8MD53E con codice il rispettivo codice al campo GP8MD52.

2 – Modalità di tassazione delle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all'ex coniuge e di assegno divorzile all'ex coniuge superstite

Come indicato al punto 12.5 della circolare n. 180 del 12 dicembre 2002 e al punto a) del messaggio n. 14 del 22 gennaio 2003 della Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio, dalla rata di gennaio 2003 la tassazione della quota corrisposta al beneficiario dell'assegno alimentare all'ex coniuge (M6) e dell'assegno divorzile all'ex coniuge superstite (M4) è stata effettuata tenendo conto della disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Con messaggio n. 97 del 4 marzo 2003 (allegato 2) la Direzione Centrale Finanza Contabilità Bilancio ha precisato, a completamento dei chiarimenti forniti al punto 3 del messaggio n. 83 del 4 marzo 2003 (allegato 3) che “tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali è prevista una deduzione pari a 4.500 euro, vanno esclusi quelli di cui alla lettera i) dell'art. 47 del TUIR, vale a dire gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (assegni divorzili e testamentari)”.

Dalla rata di aprile 2003 pertanto la tassazione della quota corrisposta al beneficiario dell'assegno alimentare all'ex coniuge (M6) e dell'assegno divorzile all'ex coniuge superstite (M4) è stata calcolata tenendo conto solo della deduzione di 3.000 euro.

Sull'imponibile mensile residuo, al netto della deduzione, sono applicate le aliquote progressive per determinare l'imposta mensile da trattenere.

3 – Oggetti AS/400

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 gli oggetti di seguito indicati:

Programmi

Nome	Data
PCRPAM31	Versione del 5 marzo 2003 o successiva

PCRPAM41	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPAM51	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPAM71	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPAP21	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPAZ31	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPAZ91	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPVM31	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPVM41	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPVM51	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPVM71	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPVP21	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPVZ31	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPVZ91	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
RCRUTCT1	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
RCRPACF1	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPP121	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPP021	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPPUF1	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPP101	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPP141	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCRPP561	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCR13751	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
PCR13761	Versione del 5 marzo 2003	o successiva

Display file

Nome	Data	
MCRPP121	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPP101	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPAM31	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPAM41	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPAM51	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPAM71	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPAP21	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPAZ31	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPAZ91	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPVM31	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPVM41	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPVM51	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPVM71	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPVP21	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPVZ31	Versione del 5 marzo 2003	o successiva
MCRPVZ91	Versione del 5 marzo 2003	o successiva

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
PRESTAZIONI
De Stefanis

IL DIRETTORE CENTRALE DEI
SISTEMI INFORMATIVI
Crecco